



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, Sezione Settima Civile - Fallimentare, in persona del dott. Nicola Graziano, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. **11777/2016 R.G.** riservata per la decisione all'udienza del 05 dicembre 2017, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ed avente ad oggetto: **associazione – impugnazione di esclusione associati ed altro**, e vertente

**TRA**

**Elio D'Angelo, Gaetano Musella, Luca Iadanza, Sara Scia, Mariano Fergola, Vittorio Ranzo, Vincenzo Del Duca, Pasquale Ciuccio, Gennaro Luca Capriello, Alfonso Ciardiello, Angela Daidone, Domenico Capasso, Vincenzo Galizia, Romeo Genovino, Rita Mondello e Vincenzo Russo, Anna Caparro, Antonio Ciccotti, Massimo Acciaro, Salvatore Cinque, Paola Staffieri, Marco Sacco, Roberto Ionta** tutti rapp.ti e difesi dell'avv. Lorenzo Borrè del Foro di Roma e dall'avv. Francesco Alberò, presso il cui studio elettivamente domiciliario in Napoli al Viale dello Zodiaco n. 4, giusta mandato in atti **(PARTE ATTRICE)**

**E**

**Associazione "MoVimento 5 Stelle"**, in persona del Presidente nonché legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla via Antonio Gramsci n. 13 presso lo studio dell'avv. Manlio Lubrano di Scoprianiello che lo rappresenta e difende, anche



disgiuntamente, agli avv. Paolo Morricone e Enrico Grillo del Foro di Roma, giusta mandato in atti **(PARTE CONVENUTA)**

**CONCLUSIONI: per entrambe le parti come da atti di causa e scritti difensivi**

### **MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione regolarmente notificato gli odierni attori adivano il Tribunale di Napoli per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “... a) *in via cautelare: sospendere l’efficacia dei provvedimenti di espulsione dei signori Elio D’Angelo, Gaetano Musella, Luca Iadanza, Sara Scia, Mariano Fergola, Vittorio Ranzo, Vincenzo Del Duca, Pasquale Ciuccio, Gennaro Luca Capriello, Anna Caparro, Vincenzo Russo, Alfonso Ciardiello, Antonio Ciccotti, Angela Daidone, Massimo Acciario, Romeo Genovino, Marco Sacco, Paola Staffieri, Vincenzo Galizia, Domenico Capasso, Salvatore Cinque, Roberto Ionta e Rita Mondello; b) sospendere l’efficacia e/o sospendere la validità delle votazioni del 9 marzo 2016 e per l’effetto, ordinare all’Associazione MoVimento 5 Stelle il rinnovo delle votazioni per la scelta dei candidati alla carica di consigliere comunale e di Sindaco di Napoli inserendo i nominativi dei signori Elio D’Angelo, Gennaro Luca Capriello, Massimo Acciario, Antonio Ciccotti, Vincenzo Galizia, Paolo Staffieri, Marco Sacco, Alfonso Ciardiello, Salvatore Cinque e Roberto Ionta, nell’elenco dei candidati da scegliere; confermando detto decreto in sede di contraddittorio pieno con ordinanza cautelare ex art. 669 sexies c.p.c.; nel merito: c) accertare e dichiarare l’inesistenza giuridica o, in subordine, la nullità del Regolamento pubblicato sul portale beppegrillo.it il 23.12.2014 o, in ulteriore subordine, annullarlo e dichiararlo di nessun effetto; d) accertare e dichiarare l’inesistenza giuridica o, in subordine, la nullità dei provvedimenti di espulsione dei signori Elio D’Angelo, Gaetano Musella, Luca Iadanza, Sara Scia, Mariano Fergola, Vittorio Ranzo, Vincenzo Del Duca, Pasquale Ciuccio, Gennaro Luca Capriello, Anna Caparro, Vincenzo Russo, Alfonso Ciardiello, Antonio Ciccotti, Angela Daidone, Massimo*



Acciario, Romeo Genovino, Marco Sacco, Paola Staffieri, Vincenzo Galizia, Domenico Capasso, Salvatore Cinque, Roberto Ionta e Rita Mondello, confermando l'ordinanza cautelare richiesta ai sensi degli artt. 669 ter e 669 sexies c.p.c.; e) accertare e dichiarare che gli attori possedevano i requisiti per partecipare, sia sotto il profilo dell'elettorato attivo che di quello passivo, alla scelta dei candidati da inserire nella lista del M5S per le elezioni comunali di Napoli e per concorrere alla candidatura alla carica di Sindaco per il M5S e pertanto, in base al comunicato del 01.02.2016 sulla pagina <http://www.meetup.com/it-IT/gli-amici-di-Beppe-Grillo-di-Napoli/messages/boards/thread/49253424/330#128882314> dall'on. Roberto Fico, e che pertanto avevano il diritto di partecipare a dette votazioni e conseguentemente annullare le votazioni del 9.03.2016 relative alla scelta dei candidati per le elezioni comunali di Napoli inerenti alla carica di consigliere comunale e di sindaco, confermando l'ordinanza cautelare relativa alla indizione di nuove votazioni con la partecipazione degli istanti quali esercenti l'elettorato attivo, nonché quella dei signori Elio D'Angelo, Gennaro Luca Capriello, Massimo Acciario, Antonio Ciccotti, Vincenzo Galizia, Paola Staffieri, Marco Sasso, Alfonso Ciardiello, Salvatore Cinque e Roberto Ionta, anche per l'elettorato passivo, alle primarie per la scelta dei candidati della lista del MoVimento 5 Stelle per le elezioni del 5.06.2016 per il rinnovo del Consiglio Comunale e la elezione del Sindaco, confermando per quanto occorresse l'emananda ordinanza cautelare richiesta sub. b); con vittoria di spese, compensi e accessori di legge, ivi comprese le spese generali".

In sede cautelare, il Giudice designato rigettava la richiesta cautelare diretta ad ottenere un provvedimento di sospensione delle espulsioni dei ricorrenti dall'associazione MoVimento 5 Stelle e di indire nuovamente le votazioni c.d. Comunarie per la scelta dei candidati a consigliere comunale sennonchè in sede di reclamo avverso la sopra detta ordinanza il Tribunale in composizione collegiale con ordinanza del 13.07.2016 sospendeva l'esecuzione delle deliberazioni di



espulsione dei reclamanti che venivano riammessi in esecuzione del predetto provvedimento (ad eccezion fatta che per Roberto Ionta e Salvatore Cinque che non avevano reclamato l'ordinanza resa dal Giudice in prima istanza cautelare).

Il procedimento ordinario proseguiva, espletata la fase istruttoria, dopo una serie innumerevole di rinvii chiesti dalle parti per tentare la conciliazione della lite, all'udienza del 5 dicembre 2017 il Giudice rimetteva la causa in decisione, concedendo alle parti termini per conclusionali e repliche.

Nelle more della scadenza del termine per il deposito degli atti conclusionali e precisamente in vista della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e cioè in data 22 febbraio 2018 si perfezionava l'accordo transattivo con il Movimento 5 Stelle e gli attori D'Angelo Elio, Musella Gaetano, Iadanza Luca, Scia Sara, Fergola Mariano, Ranzo Vittorio, Del Duca Vincenzo, Ciuccio Pasquale, Capriello Luca Gennaro, Vincenzo Russo, Ciardiello Alfonso, Daidone Angela, Capasso Domenico, Galizia Vincenzo, Genovino Romeo, Mondello Rita, per cui le parti congiuntamente chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere nei confronti dei sopra detti attori con compensazione delle spese di lite mentre nessuna transazione si raggiungeva con i restanti attori Caparro Anna, Ciccotti Antonio, Acciaro Massimo, Cinque Salvatore, Staffieri Paolo, Sacco Marco, Ionta Roberto per i quali, quindi, restavano ferme le conclusioni di cui al verbale di udienza del 5 dicembre 2017 sulle quali il Tribunale è ora chiamato a pronunciarsi, dopo aver preso atto dell'intervenuto accordo transattivo tra la parte convenuta e i sopra detti attori D'Angelo Elio, Musella Gaetano, Iadanza Luca, Scia Sara, Fergola Mariano, Ranzo Vittorio, Del Duca Vincenzo, Ciuccio Pasquale, Capriello Luca Gennaro, Vincenzo Russo, Ciardiello Alfonso, Daidone Angela, Capasso Domenico, Galizia Vincenzo, Genovino Romeo, Mondello Rita e quindi dichiarando la cessata materia del contendere tra gli stessi ed il Movimento 5 Stelle, con compensazione integrale delle spese.



Alla luce di quanto sopra, i restanti attori chiedono che il Tribunale si pronunci in tal senso: a) accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica o, in subordine, la nullità del Regolamento pubblicato sul portale beppegrillo.it il 23.12.2014 o, in ulteriore subordine, annullarlo e dichiararlo di nessun effetto; b) accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica o, in subordine, la nullità dei provvedimenti di espulsione, o in subordine, annullarli dei signori Caparro Anna, Ciccotti Antonio, Acciaro Massimo, Cinque Salvatore, Staffieri Paolo, Sacco Marco, Ionta; c) dichiarare di conseguenza alla decisione sub b) la nullità o comunque la procedura di scelta delle candidature alla carica di consigliere comunale e di Sindaco di Napoli per la lista MoVimento 5 Stelle di cui alle votazioni del 9 marzo 2016.

Giova partire, evidentemente, dalla richiesta (degli attori che non hanno transatto la controversia) diretta a chiedere al Tribunale di Napoli di accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica o, in subordine, la nullità del Regolamento pubblicato sul portale beppegrillo.it il 23.12.2014 o, in ulteriore subordine, annullarlo e dichiararlo di nessun effetto (sub a) delle conclusioni rassegnate in data 5.12.17.

Sul punto la parte attrice ha sostenuto che il sopra detto Regolamento pubblicato sul blog beppegrillo.it il 23.12.2014, ed in forza del quale sono state irrogate le espulsioni degli attori, è da considerarsi radicalmente illegittimo in quanto esso non è stato approvato ai sensi dell'art. 21 c.c., ma è stato semplicemente promulgato senza alcuna determinazione assembleare.

Osserva il Tribunale, anche contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice nella propria memoria di replica, che appare di tutta evidenza che il sopra detto Regolamento è stato sostituito da uno nuovo nel regolamento nell'anno 2016, per cui non vi è alcun interesse dei ricorrenti a far dichiarare illegittimo il Regolamento emanato il 23 dicembre 2014, essendo il nuovo regolamento del 2016 integralmente abrogativo e sostitutivo del precedente.

Ciò del resto emerge dagli atti di causa in cui si evidenzia che durante il giudizio erano in corso le votazioni per il rinnovo del



Regolamento, e, come anche acclarato dalla Sentenza del Tribunale di Roma, n. 2492/2018 emessa il 5.02.2018 (dalla quale emerge, in modo del tutto condivisibile, che pure l'invocato giudizio incidentale di nullità del Regolamento ai fini della decisione sulla illegittimità della esclusione degli attori punto b) delle conclusioni attoree del 5 dicembre 2017), non può non rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione per fatti sopravvenuti, non avendo del resto la parte attrice allegato elementi tali da dimostrare che la nuova deliberazione era da ritenersi invalida.

Ciò precisato, occorre passare al capo b) delle conclusioni attoree con cui si chiede di accertarsi e dichiararsi l'inesistenza giuridica o, in subordine, la nullità dei provvedimenti di espulsione, o in subordine, annullare tali provvedimenti emessi nei confronti dei signori Caparro Anna, Ciccotti Antonio, Acciaro Massimo, Cinque Salvatore, Staffieri Paolo, Sacco Marco, Ionta Roberto che sono essenzialmente basati sulla gravità delle condotte ad essi attribuite e ritenute poste in essere in violazione dei principi associativi fondamentali del MoVimento con il conseguente venir meno dei requisiti in capo ad essi per la partecipazione al MoVimento stesso (in particolare si contesta agli odierni attori di aver costituito un gruppo *facebook* denominato "Napoli Libera", consapevolmente organizzato con la modalità di "gruppo segreto", e ciò al fine di condizionare ed orientare segretamente e subdolamente il libero convincimento degli attivisti organizzati nel Meet Up (MU) di Napoli, che costituisce invece l'unica piattaforma social deputata alle discussioni finalizzate alla formazione della lista M5S per le elezioni amministrative, e ciò con il dichiarato intento di far approvare la candidatura di Luca Capriello come candidato Sindaco di Napoli).

Per affrontare al meglio la questione bisogna necessariamente partire da una considerazione di fondo: l'adesione al MoVimento 5 Stelle da parte degli odierni attori aveva determinato la piena condivisione delle regole che sono state poste a fondamento delle scelte associative, prima fra tutte anche le modifiche effettuate al



Regolamento stesso del quale gli attori non si sono lamentati se non nel momento in cui hanno ritenuto di impugnare il provvedimento di loro espulsione contestando, come emerge con tutta evidenza anche dalla ordinanza resa dal Collegio in sede di reclamo (e per quanto di seguito si dirà non pienamente condivisibile), che lo stesso non contenesse regole derogatorie al procedimento di espulsione previsto e disciplinato dall'art. 24 c.c.

In effetti il Regolamento del 2014, contrariamente a quanto affermato dagli attori, prevedeva una disciplina espressa dell'espulsione. A ben vedere, l'articolo 4 del Regolamento assegnava tale potere al capo politico e delineava l'intera procedura delle controdeduzioni e repliche da avanzare nei termini stabiliti. Solo nel caso di disaccordo tra il Comitato d'appello e il capo politico, doveva intervenire l'assemblea. L'intera procedura, peraltro, non casualmente è stata osservata dagli attori espulsi che oggi reclamano la nullità del regolamento stesso.

Del resto l'articolo 2 del Regolamento prevedeva il potere di delibera dell'assemblea degli associati solo su determinate questioni e l'elencazione non ricomprendeva anche il caso di espulsioni, a meno che (in sintonia con l'articolo 4) non vi sia disaccordo con tra il Comitato d'appello e il capo politico (punto "e" dell'art. 2).

Dunque il regolamento del 2014 introduceva una legittima deroga all'impianto codicistico, vale a dire sulla sovranità assembleare in materia ex art. 24 c.c..

Tale deroga, come si vedrà, è consentita in quanto l'associazione persegue scopi politici e si prefigge di partecipare alla vita politica nazionale, assumendo una fisionomia netta e caratterizzata. Nel caso specifico, il MoVimento 5 Stelle si distingue per la contrapposizione netta alle forze politiche tradizionali ed alle più deleterie forme della raccolta del consenso politico, scegliendo di partecipare a tutte le competizioni elettorali in autonomia e senza apparentamenti, alleanze o coalizioni, proprio per preservare la percepibilità da parte degli Italiani della sua forza distintiva ed



alternativa. Ne discende che, a fronte di un'organizzazione di tendenza così spiccata va conferita assoluta prevalenza alla tutela degli scopi dell'organizzazione rispetto a pretese dei singoli associati che abbiano, come nel nostro caso, natura procedimentale e pretendano di incuneare nella vita associativa valori, idee o pratiche contrastanti con gli scopi ed obiettivi dell'associazione, come nella specie codificati nel "non Statuto", carta fondativa e valoriale del MoVimento.

Né in contrario può fondatamente sostenersi che anche all'interno dell'associazione non viga un principio di dialettica democratica perché è legittimo che una forza politica scelga di non consentire al proprio interno correnti organizzate e/o segrete; è legittimo che non siano consentite forme e luoghi per la formazione della volontà collettiva delle proposte politiche diverse da quelle previste dalle norme interne (nella specie i meet up o assemblee).

Ed allora ritenuta l'accettazione di tale regolamento per *facta concludentia* (infatti contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza resa dal Collegio in via cautelare, va ritenuto che la adesione "per facta concludentia" da parte dei ricorrenti appare proprio dalla considerazione che i soggetti espulsi hanno inteso accettare le disposizioni del regolamento ricorrendo al Comitato d'Appello previsto nel Regolamento e non solo semplicemente tentare di ottenere la revisione del provvedimento di espulsione le vie interne, prima di esperire l'autorità giudiziaria) si tratta di analizzare se in tale regolamento fosse stata prevista una procedura di esclusione compatibile con il diritto dell'associato ma nel contempo anche compatibile con la particolare natura e modo di essere (rectius con la identità) del MoVimento 5 Stelle.

Bisogna allora prendere le mosse dall'art. 49 Cost. che, nel riferirsi al concorso dei partiti politici alla vita politica nazionale, non pone particolari limiti alla struttura interna dell'organizzazione, tra l'altro perché il riferimento all'espressione "metodo democratico" ha, necessariamente, un'accezione ben diversa, e per certi aspetti





neanche assimilabile, di “metodo assembleare”, e, a maggior ragione, di “principio maggioritario”.

Già sotto questo primo punto di vista, risulta allora poco convincente la tesi portante del provvedimento collegiale in sede di reclamo, che si fonda su una sorta di sillogismo che, muovendo dalla identificazione del MoVimento 5 Stelle con un partito politico, lo disciplina come associazione, ed estende ad esso il *corpus* delle norme del codice civile sulle associazioni, e segnatamente l’art. 24 c.c. (l’ordinanza resa dal Collegio ha cioè considerato applicabili nel caso in esame gli artt. 21 e 24 cod. civ. che pongono in capo all’assemblea degli associati le decisioni sui provvedimenti di espulsione e sulle modifiche dello statuto e per questo motivo ha ritenuto non corretta la procedura di esclusione degli attori ordinandone la reintegrazione).

Non è dubbio allora che nella Costituzione emerge la volontà di lasciare la massima libertà di disegnare la propria organizzazione interna ai soggetti che si propongono di partecipare alla vita politica, fermo l’obbligo di rispettare i valori democratici e il metodo del concorso democratico alla politica nazionale.

Se ne ricava allora che il metodo assembleare e maggioritario costituisce solo una delle forme organizzative possibili, e non necessariamente l’unica.

Del resto sotto questo profilo per il MoVimento 5 Stelle, il concorso con metodo democratico si caratterizza per il rifiuto della delega nell’espressione della volontà degli aderenti (gli iscritti al blog), che sono chiamati ad esprimersi sempre direttamente sui quesiti di volta in volta loro sottoposti, il che caratterizza l’essenza del MoVimento 5 Stelle.

Quindi, ed indipendentemente dalla questione, del tutto politica, se sia corretto attribuire al MoVimento 5 Stelle la qualifica di partito politico a tutti gli effetti - la disciplina di riferimento è quella delle associazioni non riconosciute, ed è chiaro che non è applicabile alla fattispecie, neppure di risulta, l’art. 24 c.c., riguardante le



associazioni riconosciute, bensì va correttamente applicato l'art. 36 c.c., il quale tutela la piena autonomia normativa delle associazioni non riconosciute nella predisposizione dell'ordinamento interno.

Nella fattispecie concreta, gli accordi degli associati sono costituiti dal Non - Statuto e dai regolamenti, la cui accettazione era all'epoca dei fatti di causa condizione necessaria e sufficiente per l'adesione al MoVimento. Ed è del tutto fisiologico che il rapporto associativo si costituisca per adesione ad una piattaforma normativa imputabile al solo fondatore, non essendo umanamente possibile che in una struttura (il MoVimento) caratterizzata dal principio della "porta aperta" e dalla presenza di bassissime, se non quasi inesistenti "barriere all'ingresso" (l'assenza di condanne penali e di iscrizioni a partiti professanti posizioni opposte o contrarie), si debba negoziare singolarmente o modificare con riunioni collegiali l'atto fondativo e le altre regole; da qui la piena legittimità di norme che, proprio per l'estrema facilità di adesione, riservano alcune prerogative, tra cui l'espulsione, ad una figura monocratica, garante del rispetto delle finalità fondamentali del MoVimento 5 Stelle.

Lungi dall'essere antidemocratico, questo sistema serve ad assicurare la coerenza dell'azione politica di tutti gli iscritti con gli indirizzi generali perseguiti nel Non Statuto ed è forse la caratteristica saliente del Movimento stesso.

Né può discutersi di limitazione all'esercizio dei diritti politici.

Il MoVimento 5 Stelle, avendo finalità *latu sensu* politiche, si definisce un'organizzazione di tendenza, ed ha interesse a tenere ben distinte e percepibili dalla generalità della popolazione, nel dibattito pubblico come in quello interno, le proprie proposte politiche nei vari campi, conservando i caratteri distintivi e peculiari che fin qui lo hanno caratterizzato.

E' dunque legittimato a reprimere al proprio interno condotte non conformi alle proprie regole: l'unica conseguenza è che gli esclusi potranno continuare liberamente a fare attività politica o di qualsiasi



altro tipo, ma senza più utilizzare, in alcun modo, nome e simboli del MoVimento.

Ciò è chiarito nell'articolo 4 del "Non statuto" secondo cui "finalità costitutiva del M5S è realizzare un efficiente ed efficace scambio di opinioni al di fuori di legami associativi e partitici e senza la mediazione di organismi direttivi o rappresentativi, riconoscendo alla totalità degli utenti della rete il ruolo di governo e di indirizzo normalmente attribuito a pochi".

Il MoVimento si propone quindi di introdurre gli aderenti allo stesso MoVimento nella vita politica del paese senza che vi siano mediazioni di organismi intermedi, cosa che invece accade spesso nell'ambito degli altri partiti politici e, perfino nelle istituzioni, ove capita – come si legge dai fatti di cronaca – che le decisioni siano prese non tanto dai rappresentanti degli italiani attraverso discussioni palesi e trasparenti ma avvengano nelle segrete stanze di *lobbies* o portatori di interessi di diverse categorie professionali.

Dunque, se si ammettessero tali comportamenti, il MoVimento potrebbe rischiare di perdere la propria identità politica e di tradire lo stesso proposito che si era fissato nell'articolo 4 del "Non Statuto".

Ciò tutto considerato, si tratta a questo punto di verificare se il provvedimento espulsivo degli attori adottato secondo la procedura di cui al Regolamento del 2014 (oramai non più in vigore) sia stato giustificato da condotte tali da porre in essere comportamenti contrari allo spirito associativo e l'analisi di tali comportamenti però non va riferita esclusivamente agli attori Roberto Ionta e Salvatore Cinque ma anche ai restanti attori, e precisamente a Ciccotti Antonio, Acciaro Massimo, Staffieri Paolo, Sacco Marco (e non a Caparro Anna non inserita tra quelli che aspiravano alla carica di consigliere comunale) in relazione all'accertamento della lesione del loro diritto a partecipare alla procedura di scelta delle candidature alla carica di consigliere comunale e di Sindaco di Napoli per la lista MoVimento 5 Stelle di cui alle votazioni del 9 marzo 2016, in quanto in relazione al punto sub b) della conclusioni relativamente a questi ultimi e



precisamente a Ciccotti Antonio, Acciaro Massimo, Staffieri Paolo, Sacco Marco e Caparro Anna, va dichiarata la cessata materia del contendere avendo la parte convenuta prestato acquiescenza al provvedimento cautelare che, sia pure per una motivazione diversa e come detto non condivisa, ha ordinato di riammettere i sopra detti attori e non lo lonta ed il Cinque.

Per questi ultimi due, che non hanno richiesto la riammissione in via cautelare, sussiste ancora anche l'interesse ad ottenere la pronuncia di annullamento dell'espulsione e quindi la loro riammissione nel MoVimento 5 Stelle.

Orbene ritiene il Tribunale che con riferimento al rilievo che essi non hanno posto in essere alcuna condotta violativa delle regole dettate per la partecipazione al MoVimento 5 Stelle va evidenziato che sia destituita di prova l'allegazione secondo cui Anna Caparro, Antonio Ciccotti, Massimo Acciaro, Salvatore Cinque, Paola Staffieri, Marco Sacco e Roberto lonta facendo parte dell'associazione Napoli Libera in Movimento, abbiano posto in essere comportamenti contrari alle regole del MoVimento 5 Stelle, atteso che controparte si è limitata a dedurre dalla documentazione allegata fatti e comportamenti incompatibili con la permanenza nel MoVimento 5 Stelle il che non è, perché la stessa non si può considerare piena prova del comportamento riferito agli stessi e tale da integrare una giusta ovvero una grave causa da porre a fondamento della loro esclusione. Se ne ricava che con riferimento a Roberto lonta e Salvatore Cinque va accertata la illegittimità della loro esclusione e quindi ordinata la loro riammissione nel MoVimento 5 Stelle e per gli stessi e gli altri attori (ad eccezione che per Caparro Anna) e cioè per Ciccotti Antonio, Acciaro Massimo, Staffieri Paolo, Sacco Marco va accertata la lesione del loro diritto a partecipare alla procedura di scelta delle candidature alla carica di consigliere comunale e di Sindaco di Napoli per la lista MoVimento 5 Stelle di cui alle votazioni del 9 marzo 2016. Le spese del presente giudizio, in una con quelle del doppio grado del giudizio cautelare eccezion fatta che per lonta Roberto e Cinque



Salvatore che alla decisione cautelare di prime cure non hanno scelto di reclamare, vanno integralmente compensate tra gli attori Caparro Anna, Ciccotti Antonio, Acciaro Massimo, Cinque Salvatore, Staffieri Paolo, Sacco Marco, Ionta Roberto vista la particolarità delle questioni affrontate, la non facile ricostruzione delle vicende intercorse tra le parti e l'esito del giudizio, con particolare riferimento alla diverse conclusioni cui si è giunti durante la doppia fase cautelare e la conclusione del giudizio ed in considerazione del tentativo, più volte effettuato dallo scrivente giudice, di transigere la lite tra le parti.

### **PQM**

Il Tribunale di Napoli, Sezione Settima Civile – Fallimentare, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto Elio D'Angelo, Gaetano Musella, Luca Iadanza, Sara Scia, Mariano Fergola, Vittorio Ranzo, Vincenzo Del Duca, Pasquale Ciuccio, Gennaro Luca Capriello, Alfonso Ciardiello, Angela Daidone, Domenico Capasso, Vincenzo Galizia, Romeo Genovino, Rita Mondello e Vincenzo Russo, Anna Caparro, Antonio Ciccotti, Massimo Acciaro, Salvatore Cinque, Paola Staffieri, Marco Sacco, Roberto Ionta nei confronti della parte convenuta Associazione "MoVimento 5 Stelle", in persona del Presidente nonché legale rappresentante p.t., disattesa e reietta ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così provvede:

- 1) Dichiara la cessata materia del contendere tra la parte convenuta Associazione MoVimento 5 Stelle e gli attori D'Angelo Elio, Musella Gaetano, Iadanza Luca, Scia Sara, Fergola Mariano, Ranzo Vittorio, Del Duca Vincenzo, Ciuccio Pasquale, Capriello Luca Gennaro, Vincenzo Russo, Ciardiello Alfonso, Daidone Angela, Capasso Domenico, Galizia Vincenzo, Genovino Romeo, Mondello Rita per intervenuta transazione della lite, con conseguente compensazione integrale delle spese del presente giudizio e della doppia fase cautelare;



- 2) Rigetta per sopravvenuta carenza di interesse degli attori Caparro Anna, Ciccotti Antonio, Acciaro Massimo, Cinque Salvatore, Staffieri Paolo, Sacco Marco, Ionta Roberto la domanda diretta ad ottenere l'accertamento della nullità e/o illegittimità del Regolamento pubblicato sul portale beppegrillo.it il 23.12.2014, attesa la pubblicazione di un nuovo Regolamento nel 2016;
- 3) Dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla impugnazione delle delibere di espulsione degli attori Caparro Anna, Ciccotti Antonio, Acciaro Massimo, Staffieri Paolo, Sacco Marco, attesa la definitiva riammissione degli stessi nell'Associazione MoVimento 5 Stelle;
- 4) Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dagli attori Ionta Roberto e Cinque Salvatore diretta ad accertare la illegittimità della loro espulsione e per l'effetto ordina alla Associazione MoVimento 5 Stelle la loro immediata riammissione nella sopra detta Associazione;
- 5) Accerta che gli attori Antonio Ciccotti, Massimo Acciaro, Salvatore Cinque, Paola Staffieri, Marco Sacco e Roberto Ionta sono stati lesi nel loro diritto a partecipare alla procedura di scelta delle candidature alla carica di consigliere comunale e di Sindaco di Napoli per la lista MoVimento 5 Stelle di cui alle votazioni del 9 marzo 2016;
- 6) Compensa integralmente le spese del presente giudizio, in una con quelle del doppio grado del giudizio cautelare, eccezion fatta che per Ionta Roberto e Cinque Salvatore relativamente al solo giudizio cautelare come precisato in parte motiva, tra gli attori Caparro Anna, Ciccotti Antonio, Acciaro Massimo, Cinque Salvatore, Staffieri Paolo, Sacco Marco, Ionta Roberto e l'Associazione MoVimento 5 Stelle.

Così deciso in Napoli, lì 18 aprile 2018

Il Giudice Unico  
dott. Nicola Graziano

